



Decisione/1385/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5237/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5237/TFNSVE/2025-2026, 5237 - Ricorso proposto dalla società SSD UNION EUROCASSOLA a RL (matricola 919543) contro la società ACD CASSOLA (matricola 945232) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori MOSCONE MATTIA (matricola 6804902), PERLI LUCA (matricola 2125052) e RUSSO EDOARDO (matricola 4965487)

In data 29 Giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ACD CASSOLA (matricola 945232) al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori MOSCONE MATTIA (matricola 6804902), PERLI LUCA (matricola 2125052) e RUSSO EDOARDO (matricola 4965487).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



Il premio è stato quantificato in complessivi euro 919,00 (novecentodiciannove/00), come dalle citate attestazione, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ACD CASSOLA (matricola 945232) alla corresponsione dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori MOSCONE MATTIA (matricola 6804902), PERLI LUCA (matricola 2125052) e RUSSO EDOARDO (matricola 4965487) nella misura di complessivi euro 919,00 (novecentodiciannove/00) in favore della società SSD UNION EUROCASSOLA a RL (matricola 919543).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai